



c.a.p. 63832 - COMUNE di MAGLIANO di TENNA  
Provincia di Fermo

-Piazza A. Gramsci n. 25 - tel. 0734.632172 - fax 0734.631751 - cf e p. Iva 00169370442

---

**Allegato 8**



# SCHEMA DI CONTRATTO

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
*Settore LL. PP., Patrimonio e Ambiente*  
*Servizio Distribuzione Energia Elettrica-*  
-f.to geom. Aroldo LEONI-

Il Sindaco  
f.to Dott.ssa Maria Federica PAOLONI

# **COMUNE DI MAGLIANO di TENNA**

Provincia di Fermo

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **CONTRATTO D'APPALTO**

per l'esecuzione del servizio di *"SERVIZIO DI REPERIBILITA', DI GESTIONE UTENZE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI MT E BT DELLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE, DELLA RETE E DEI PUNTI LUCE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE"*

C.I.G.: \_\_\_\_\_ Importo contrattuale Euro: \_\_\_\_\_

L'anno **duemiladiciotto** (2018), il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti

a me, dott. \_\_\_\_\_ Segretario Comunale del Comune di Magliano di Tenna, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Magliano di Tenna, codice fiscale e partita IVA 00169370442, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e Servizio di Energia Elettrica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_ che agisce quale impresa appaltatrice in forma

singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente  
«appaltatore»;

componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario  
comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di  
legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

### **PREMESSO**

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ in data  
\_\_\_\_\_ 2018, esecutiva, è stato approvato il capitolato speciale  
d'appalto, Capitolato Tecnico, appendice al Capitolato Tecnico, elenco  
compensi convenzionale –parte Lavori, elenco compensi convenzionale –  
parte Sicurezza, Piano di sicurezza e di coordinamento, elenco materiali  
per costruzione impianti per l'affidamento del servizio di reperibilità,  
gestione utenze e manutenzione degli impianti MT e BT della rete elettrica  
di distribuzione, della rete e dei punti luce della pubblica illuminazione,  
per un importo del servizio da appaltare di euro 99.660,00  
(novananovemilaseicentosessanta/00) oggetto dell'offerta di ribasso.

- che in seguito ad apposita procedura di gara, i cui verbali di gara sono  
stati approvati con determinazione del Dirigente del settore -Organi  
Istituzionali Affari Generali Contratti Politiche Sociale-  
dell'Amministrazione Provinciale di Fermo Registro Generale n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_, registro settore n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, i lavori  
sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un  
ribasso percentuale del \_\_\_\_\_ %;

- che ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di consegna degli impianti e delle linee in data \_\_\_\_\_ 2018, rubricato al protocollo n. \_\_\_\_\_.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'affidamento del servizio di reperibilità, di gestione utenze e di manutenzione degli impianti MT e BT della rete elettrica di distribuzione, della rete e dei punti luce della pubblica illuminazione dell'intero territorio comunale. L'appaltatore si impegna alla esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

##### **Articolo 2. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta a **Euro** \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_);
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 59 del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. Si procederà pertanto all'applicazione dei prezzi unitari dell'elenco compensi di cui

all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite.

**Articolo 3. Condizioni generali del contratto.**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del presente contratto il Capitolato Speciale d'Appalto, al quale si applica il ribasso contrattuale.

**Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Magliano di Tenna , all'indirizzo P.zza. A. Gramsci n. 25, presso la sede comunale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. L'appaltatore che non conduce i servizi personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei servizi

a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5. Termini di validità del servizio.**

1. La durata del servizio è fissata in **anni 3** (tre) decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consensegna in via d'urgenza avvenuta in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ / sottoscrizione del presente contratto, quindi la scadenza naturale del presente contratto risulta è fissata per il \_\_\_\_.

2. E' ammessa la proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante – Art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

3. E' fatta salva l'eventuale risoluzione anticipata del presente contratto, che potrà avvenire unilateralmente da parte del Comune a seguito di una nuova forma di gestione di tutto il servizio elettrico comunale.

### **Articolo 6. Penale per i ritardi.**

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nel capitolato speciale per l'esecuzione degli interventi indicati all'art. 6 dello stesso saranno applicate le penalità indicate all'art. 17 del capitolato speciale d'appalto.

**Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nel servizio appaltato e nei relativi lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

g) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dei cantieri

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione dei cantieri è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante

delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione

specifiche delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il direttore dei lavori ha il

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore

è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

#### **Articolo 8. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione

l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il corrispettivo annuale verrà

adeguato all'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai e impiegati (base media annua precedente). La prima

indicizzazione decorrerà trascorso un anno dalla sottoscrizione del

contratto.

**Articolo 9. Pagamenti a saldo.**

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Il corrispettivo per la reperibilità continua, lettere a) ed e) del capitolato speciale d'appalto verrà fatturato periodicamente con cadenza quadrimestrale con scadenza 30 giorni fine mese e liquidato previa verifica della regolarità contributiva.
3. Per il pagamento di tutte le altre prestazioni, l'impresa presenterà rendiconto mensile degli interventi effettuati su richiesta degli utenti o su incarico del Comune; successivamente alle verifiche d'ufficio, il corrispettivo verrà fatturato dall'impresa con data scadenza fattura 30 giorni fine mese e liquidato previa verifica della regolarità contributiva;

**Articolo 10. Risoluzione del contratto.**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei servizi;
  - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
  - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei servizi oggetto dell'appalto da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

g) a seguito di una nuova forma di gestione di tutto il servizio elettrico comunale.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 11. Controversie.**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, svolgimento del presente contratto sono devolute alla competente Autorità Giudiziaria – Foro esclusivo di Fermo.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lett. b e c, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stato acquisito d'ufficio apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. \_\_\_\_\_ rilasciato dall'\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 2018 ed assunto al Ns. prot. n. \_\_\_\_\_ 2018.

**Articolo 13. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare lo stesso deve riportare tutte le misure preventive e protettive adottate e le procedure di sicurezza aziendali.

**Articolo 14. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 88, comma 4-bis, e 89 del decreto legislativo 159/2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore (prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**Articolo 15. Divieto di cessione del contratto.**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Articolo 16. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_ 2018 rilasciata dalla società \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al 10% per cento dell'importo del presente contratto, secondo gli attuali schemi di contratto tipo (D.M. del MISE n. 31/2018).

**Articolo 17. Obblighi assicurativi.**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di scadenza del presente contratto, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 2018 rilasciata dalla società \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_, per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato tecnico per l'appalto dei lavori della distribuzione su impianti MT-BT fuori tensione;
- appendice al capitolato tecnico per l'appalto dei lavori della distribuzione su impianti MT-BT fuori tensione;

- l'elenco compensi convenzionale, Parte Lavori;

- l'elenco compensi convenzionale, Parte Sicurezza;

- piano di sicurezza e di coordinamento;

- l'elenco dei prezzi unitari dei materiali per la costruzione impianti MT - BT;

- il documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 13 del presente contratto;

### **Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;

### **ARTICOLO 20. Tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010) a pena di nullità assoluta del contratto. Il contratto d'appalto sarà risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall'art. 3 comma 9 bis della predetta legge, nel caso in cui l'appaltatore esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto d'appalto (pagamenti/incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ove

obbligatorio ai sensi di legge ed in ogni caso riportando il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi, Forniture. In difetto il Committente si riserva il diritto di procedere, ai sensi ed effetti di quanto previsto dall'articolo 1456 c.c., alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore, nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo subappaltatore o subcontraente non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., deve informarne il Committente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante; in difetto il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto di appalto ai sensi ed effetti dell'articolo 1456 c.c.

L'appaltatore ai sensi dell'articolo 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva. L'appaltatore ha depositato agli atti dichiarazione relativa agli estremi identificativi del c/c dedicati per le transazioni relative al presente appalto. Il bonifico bancario/postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione il codice seguente codice CIG \_\_\_\_\_. A pena di nullità assoluta, l'Appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente

contratto.

**ARTICOLO 21. Rispetto normativa prevista dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e del DPR n. 62/2013**

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'appaltatore sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, per quanto compatibili, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed ha quello del Comune di Magliano di Tenna, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 14 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà, per il Comune di Magliano di Tenna, la facoltà di risolvere il contratto, qualora in relazione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

**ARTICOLO 22. Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Magliano di Tenna e che i dati personali saranno trattati, con o senza ausilio dei mezzi elettronici, per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara nonché per la stipula ed esecuzione del contratto.

Per quanto riguarda i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati trattati, si fa espresso riferimento agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD-UE 2016/679) viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati che gli verranno consegnati in applicazione del presente contratto. L'appaltatore, nella esecuzione del presente contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare la normativa in materia di riservatezza dei date personali e tutte le disposizioni del citato RGPS e del vigente Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sulla adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei dati. Il Comune rimane "proprietario" dei dati e titolare dei relativi trattamenti.

**ARTICOLO 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del appalto, dal giorno della consegna a quello della data di scadenza del presente contratto.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 5 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,

l'appaltatore dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Richiesto, io Segretario Comunale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 17 pagine a video compresa la presente. Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Letto approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_

L'ufficiale rogante

Dott. \_\_\_\_\_